



Codice Etico dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria

DECRETO RETTORALE N. 204 DEL 27/7/2011
PUBBLICAZIONE IN DATA 28 LUGLIO 2011, IN VIGORE DAL 29 LUGLIO 2011

Art.1 Principi fondamentali e ambito applicativo

1.1 Il Codice etico dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria ha lo scopo di determinare, in attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, e ad integrazione delle altre normative che disciplinano i diritti e i doveri dei componenti della comunità universitaria (ivi compreso il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.min. Funzione pubblica del 28 novembre 2000), i valori fondamentali della comunità universitaria, promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, il rifiuto di ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché l'accettazione di precise regole di condotta e responsabilità dei singoli nei confronti dell'istituzione.

1.2. Ai fini del presente Codice etico si considerano come facenti parte della comunità dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria, il personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e gli studenti, nonché tutti coloro che temporaneamente partecipano alle attività svolte all'interno dell'Ateneo siano essi cultori della materia, contrattisti, assegnisti di ricerca, dottorandi e dottori di ricerca, borsisti e stagisti.

1.3. L'Università *Mediterranea*, consapevole dell'esistenza – accanto a forze sociali e culturali sane - delle criticità del contesto sociale in cui opera, in particolare per la presenza di radicate organizzazioni criminali (*'ndrangheta*), assume quale obiettivo precipuo, in relazione al compito educativo che le compete, la formazione di una coscienza culturale e sociale che rifiuti con nettezza ogni forma di violenza legata alle suddette organizzazioni criminali, come pure ogni forma di malcostume politico-amministrativo e di clientelismo. In questa prospettiva l'Ateneo collabora con istituzioni ed enti, pubblici e privati, che perseguono i medesimi obiettivi.

1.4. L'Ateneo s'impegna ad informare ogni aspetto della propria attività ai valori del merito, dell'eccellenza professionale, della libertà della ricerca e dell'autonomia universitaria, nel quadro dei principi generali fissati nella *Magna Charta Universitatum*.

1.5 L'Ateneo si impegna a diffondere il presente Codice Etico e a garantirne l'osservanza.

Art.2 Divieto di discriminazione

2.1 In conformità a quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Costituzione italiana l'Università *Mediterranea* rifiuta ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, per ragioni di sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

2.2 L'Università *Mediterranea*, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ridurre le difficoltà dei soggetti diversamente abili.

2.3 L'Università *Mediterranea* favorisce al suo interno il dialogo inter-culturale, anche attraverso l'introduzione di "azioni positive" a favore di appartenenti a minoranze linguistiche, etniche, religiose, culturali.

Art.3 Divieto di abusi

3.1 Ogni incarico ricevuto all'interno dell'Università *Mediterranea* è a titolo gratuito e deve essere svolto in spirito di servizio.



3.2 L'Università *Mediterranea* condanna ogni forma di violenza fisica o morale, o di vessazione, nei confronti di componenti della comunità universitaria, specie se compiuta abusando di una posizione di sovra-ordinazione funzionale o gerarchica.

3.3 L'Università *Mediterranea* contrasta le forme di ostruzionismo fra i componenti della comunità universitaria che mettano a rischio il buon andamento della pubblica amministrazione e che si collochino al di fuori della normale dialettica democratica e scientifica.

3.4 Nessuno è tenuto ad eseguire una prestazione per scopi diversi da quelli istituzionali previsti o comunque contrari a disposizione di legge.

3.5 Al di là della stessa previsione di reato, ogni comportamento reiterato volto a determinare, fra i componenti della comunità universitaria ansia, timori e preoccupazioni per sé stessi e per i propri cari, tali in ogni caso da alterare un equilibrato rapporto di lavoro o di studio, anche attraverso l'uso ossessivo e non richiesto di strumenti di comunicazione (telefonate, lettere, sms, e-mail,), a maggior ragione se lesivo della vita privata, è sanzionato dall'Ateneo.

3.6. Gli orientamenti sessuali, come in genere la vita intima e affettiva, di ogni componente della comunità universitaria, sono rispettati all'interno dell'Università e non possono in alcun modo costituire ragione di discriminazione.

3.7 Gli abusi e le molestie sessuali ai danni di un componente della comunità universitaria sono adeguatamente sanzionati in via disciplinare.

Art.4 Conflitti di interesse, nepotismo e favoritismo

4.1 L'Università *Mediterranea* instaura rapporti con le istituzioni esterne, e in generale con enti e soggetti pubblici e privati, preservando la propria autonomia e indipendenza, e avendo cura che sia salvaguardato il principio di libertà della ricerca dei docenti e dei ricercatori.

4.2. Non è ammesso l'uso dei locali dell'Ateneo per iniziative e attività partitiche. Le adesioni ad iniziative politiche specifiche da parte di singoli componenti della comunità universitaria non possono in nessun caso coinvolgere le istituzioni dell'ateneo.

4.3 I collaboratori esterni delle cattedre e i docenti esterni non possono, in virtù dell'incarico o dell'ufficio temporaneamente ricoperti, trarre vantaggi personali e indurre altri soggetti ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche e amministrative. Salvo espressa autorizzazione, a nessun componente della comunità accademica è consentito utilizzare il logo dell'Università al di fuori dei rapporti istituzionali.

4.4 Fuori dalle ipotesi in cui sussista una formale incompatibilità, in presenza, anche solo potenziale, di un conflitto tra l'interesse dell'Università *Mediterranea* e quello privato di un componente della comunità universitaria, quest'ultimo ha l'obbligo di astenersi dal partecipare ad ogni decisione o deliberazione concernente la materia su cui sussista la situazione di conflitto.

4.5 L'Università *Mediterranea*, quale istituzione di alta cultura, nel rispetto delle leggi, fonda esclusivamente sul merito individuale la selezione del personale docente, ricercatore e di quello tecnico-amministrativo. In nessun caso l'esistenza di rapporti di parentela o affinità può condizionare le procedure di promozione o di reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo e tradursi in svantaggio per altri candidati obiettivamente più meritevoli.

4.6 L'Università *Mediterranea*, per garantire la massima trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione, esclude che ai procedimenti per la chiamata di docenti possano partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



Art.5 Regole di comportamento

5.1 L'Università *Mediterranea* rispetta e tutela la libertà di coscienza di ciascuno, come pure gli usi, le tradizioni, i costumi e i simboli di tutte le espressioni culturali presenti nella sua comunità, purché non siano in contrasto con le norme dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

5.2 La comunità universitaria deve mostrare rispetto verso se stessa e le proprie istituzioni, verso gli organi e le strutture e verso i simboli dell'Ateneo. Il buon nome e il prestigio della *Mediterranea* dipendono anche dallo stile di accoglienza, ospitalità, competenza, efficienza, trasparenza, lealtà e correttezza che deve costantemente caratterizzare l'operato dei suoi componenti.

5.3 E' vietato l'uso per fini privati, dei locali, dei mezzi e delle risorse appartenenti all'Università e messi a disposizione dei componenti della comunità universitaria.

5.4 E' vietato accettare regali o favori in relazione ad attività svolte in Ateneo, e comunque connesse alle funzioni e ai compiti d'ufficio.

5.5 Tutte le attività dei docenti e del personale amministrativo devono essere ispirate ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. A tal fine deve, fra l'altro, essere data adeguata pubblicità sul sito d'ateneo: a) alla composizione delle commissioni d'esame; b) alle modalità di svolgimento dell'attività didattica e delle iniziative di ricerca scientifica e culturali; c) alle deliberazioni assunte dagli organi di Ateneo, di Dipartimento o delle Scuole, salvo i casi di deliberazioni che riguardino persone in relazione alle quali emerga un'esigenza di tutela della riservatezza.

5.6 Gli studenti che partecipino ad attività didattiche (ivi comprese le prove di esame) devono tenere un comportamento riguardoso nei confronti dei docenti e dei loro collaboratori, evitando atteggiamenti confidenziali. Analoghe regole di condotta vanno osservate nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli studenti devono, inoltre, rispettare le norme sui diritti d'autore, senza abusare o comunque fare un uso improprio degli strumenti di riproduzione (fotocopie, registrazioni per uso privato, video, ecc.). In ogni caso è vietata, nei confronti dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, qualsiasi forma di indebita pressione per ottenere trattamenti di favore, ovvero deroghe ed eccezioni a regole poste dalle leggi o dai regolamenti universitari. Gli studenti devono avere cura, altresì, dei locali, degli spazi e delle strutture e attrezzature messe loro a disposizione, del cui uso improprio sono chiamati a rispondere.

5.7 Il personale tecnico-amministrativo a contatto con il pubblico è tenuto ad osservare un comportamento educato e rispettoso nei confronti dell'utente, fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti nel rispetto delle procedure di accesso previste e della parità di trattamento.

Lo stesso personale non deve prestarsi a svolgere attività di natura diversa da quella strettamente istituzionale, da chiunque richiesta. Il personale tecnico-amministrativo ha l'obbligo, quando detiene informazioni protette, di tutelare la *privacy* dei componenti della comunità universitaria, astenendosi dal fornire – fuori dai casi previsti dalla legge, dati riservati, specie se acquisiti in occasione della partecipazione alle attività degli organi accademici.



5.8 I docenti, nell'esercizio delle loro funzioni, devono: *a)* manifestare rispetto per gli studenti; *b)* evitare comportamenti che denotino familiarità o confidenzialità con gli studenti medesimi; *c)* tenere un comportamento imparziale, pur nella considerazione delle condizioni personali degli studenti stessi (segnatamente: militari, fuori corso, lavoratori); *d)* osservare, nel rispetto del calendario didattico, la più rigorosa puntualità nello svolgimento delle lezioni e delle altre attività previste, dell'orario di ricevimento e degli esami, comunicando tempestivamente agli uffici competenti di ogni singolo Dipartimento le eventuali ed eccezionali assenze, imputabili a cause di forza maggiore; *e)* compilare, rendendolo costantemente disponibile, il registro delle attività didattiche; *f)* custodire con massima cura i registri di esami, redigere compiutamente i relativi verbali e consegnarli entro ventiquattro ore dalla chiusura di ogni singola sessione alla segreteria didattica di riferimento; *g)* chiedere la collaborazione del personale tecnico-amministrativo esclusivamente per i compiti istituzionali previsti.

Art. 6 Osservanza e violazione del Codice Etico

6.1 Ogni componente della comunità accademica è tenuto a osservare le disposizioni del presente Codice Etico e, altresì, a segnalare al Rettore eventuali violazioni.

6.2 Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina istituito ai sensi dell'art. 10 della 30 dicembre 2010 n. 240, decide, su proposta del Rettore, il Senato Accademico.

6.3 Ai fini della corretta applicazione dei precetti deontologici contenuti nel presente Codice è competente il Senato Accademico, su proposta del Rettore, che si avvale della collaborazione del suo Delegato per "l'Osservanza del Codice Etico". Le sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente Codice Etico, in ordine di gravità, sono individuate all'interno dello Statuto ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all'art. 2, comma 2, lettera m) della L. 240/2010,

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente Codice Etico, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.